

Comune di Magliano di Tenna
Provincia di Fermo

PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'ENTE ATTUATORE PER GLI ANNI 2025/2026 (16 MESI) DEL PROGETTO SAI – Sistema di accoglienza e integrazione, IN PROSECUZIONE DEL PROGETTO “PICCOLO BORGO”. ENTE TITOLARE COMUNE DI MAGLIANO DI TENNA.

**CAPITOLATO SPECIALE
D'APPALTO**

Premessa

Il Comune di Magliano di Tenna (FM) da diversi anni ha dato la propria disponibilità all'accoglienza e all'inclusione dei richiedenti asilo e rifugiati, proponendosi come Ente locale attuatore del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) a seguito delle disposizioni di cui alla Legge n. 189/2002.

Con il DL 4/10/2018 n. 113 il sistema di accoglienza è stato modificato come sistema di protezione per titolari di protezione interazionale e per minori stranieri non accompagnati "SIPROIMI".

Il D.L. 21 ottobre 2020, n.130, convertito in Legge 18 dicembre 2020, n.173, rinomina il Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati SIPROIMI in SAI – Sistema di accoglienza e integrazione.

Con deliberazione n. 57 del 09/05/2023 (esecutiva ai sensi di legge) la Giunta Comunale del Comune di Magliano di Tenna (FM) ha autorizzato la presentazione, al Ministero dell'Interno, della domanda di prosecuzione del progetto in corso "Piccolo Borgo" per il triennio 2024/2026.

In data 10/05/2023, questo Ente ha presentato domanda di prosecuzione del progetto per il triennio 2024/2026 attraverso la piattaforma del Ministero dell'Interno accessibile al sito <http://fnasilo.dlci.interno.it>

Con decreto del Ministero dell'Interno n. 29306 del 01/07/2024, è stata autorizzata la prosecuzione del progetto "Piccolo Borgo" per tutti i posti attualmente in carico e per il triennio 2024/2026 per gli importi indicati pari ad €. 152.241,10 per l'anno 2024, €. 302.000,00 per l'anno 2025 ed €. 302.000,00 per l'anno 2026.

RIFERIMENTI NORMATIVI E FINALITA' DEL SERVIZIO

Con la legge n. 189/2002 in materia di immigrazione è stato istituito il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.) (articolo 32, comma 1sexies) ed è stato creato, presso il Ministero dell'Interno, il Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo, al quale possono accedere gli Enti Locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza.

Il d.l. n. 113/2018 "Sicurezza e Immigrazione", convertito nella legge n. 132 del 1.12.2018, interviene sul sistema di accoglienza nazionale, andando anche a incidere sulla funzione stessa dello SPRAR, che viene rinominato SIPROIMI e che non è più abilitato ad accogliere richiedenti asilo e titolari di protezione umanitaria, bensì esclusivamente i titolari di protezione internazionale, i titolari di permesso per "casi speciali" e i minori stranieri non accompagnati.

L'accesso al Sistema oggi è riservato ai titolari di protezione internazionale e a tutti i minori stranieri non accompagnati. Inoltre, la nuova disposizione normativa prevede che possano accedere ai servizi di accoglienza integrata del SIPROIMI anche i titolari di permesso di soggiorno per: vittime di violenza o tratta, vittime di violenza domestica, motivi di salute, vittime di sfruttamento lavorativo, calamità, atti di particolare valore civile.

La normativa di riferimento può essere rinvenuta:

- nell'articolo 1 sexies, della legge n. 39/1990 (così come introdotto dall'articolo 32 della legge n.189/2002), inerente al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza assicurati dagli enti locali mediante utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo;
- nel Decreto legislativo n. 140/2005, attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri;
- nel Decreto del Ministero dell'interno 27/06/2007, modifiche al decreto ministeriale 28 novembre 2005, inerente «Linee Guida, formulario delle domande e criteri per la verifica della corretta gestione del contributo erogato dal Fondo per le politiche e i servizi dell'asilo e loro armonizzazione alle disposizioni del decreto legislativo del 30 maggio 2005, n. 140. Misure e modalità del contributo economico a favore del richiedente asilo che non rientra nei casi previsti dagli articoli 1-bis e 1-ter del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, così come introdotto dall'articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n.189»;
- nel Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e successive modifiche, "Attuazione della direttiva 2005/85/UE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato"

- nel Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142 «Attuazione della direttiva 2013/33/UE/ recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE/, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale», ed in particolare gli articoli 14 e 19, rispettivamente sul sistema di accoglienza territoriale dei richiedenti asilo e sull'accoglienza dei i minori stranieri non accompagnati;
- nel d.l. n. 113/2018 “Sicurezza e Immigrazione”, convertito nella legge n. 132 del 1.12.2018 “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
- nel Decreto del Ministero dell'Interno 18 novembre 2019 protocollo n. 11900 recante “Accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i soggetti di cui all’art. 1 sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989 n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39 e successive modificazioni, nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi)”;

Il D.L. 21 ottobre 2020, n.130, convertito in Legge 18 dicembre 2020, n.173, rinomina il Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati SIPROIMI in SAI – Sistema di accoglienza e integrazione. La nuova norma prevede l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale oltre che dei titolari di protezione, dei minori stranieri non accompagnati, nonché degli stranieri in proseguo amministrativo affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età. Possono essere accolti, inoltre, i titolari dei permessi di soggiorno per protezione speciale, per casi speciali (umanitari in regime transitorio, titolari di protezione sociale, vittime di violenza domestica, vittime di sfruttamento lavorativo), le vittime di calamità, i migranti cui è riconosciuto particolare valore civile, i titolari di permesso di soggiorno per cure mediche. Nell’ambito del Sistema sono previsti due livelli di servizi di accoglienza; al primo livello accedono i richiedenti protezione internazionale e al secondo livello, finalizzato all’integrazione, accedono tutte le altre categorie sopra elencate.

Il Comune di Magliano di Tenna è titolare di un progetto SAI Ord (Sistema di Accoglienza e Integrazione) per un totale di 20 posti nella categoria ORDINARI.

Il progetto SAI del Comune di Magliano di Tenna è interamente finanziato con il FNPSA per un importo annuo di €. 302.000,00:

- il Comune di Magliano di Tenna ha regolarmente presentato al Ministero dell’Interno domanda di prosecuzione per il triennio 2024-2026 per n. 20 posti, con richiesta di finanziamento annuale di euro €. 302.000,00;
- con decreto prot. n. 55428 del 18.12.2023 il Ministero dell’Interno, stante le limitate risorse disponibili allo stato sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, ha differito dal 31.12.2023 al 29.02.2024 la scadenza del D.M. n. 20454 del 01/10/2020, ammettendo il Comune di Magliano di Tenna al finanziamento, in proroga, del progetto per n. 20 posti per l’importo massimo successivamente (con nota ministeriale 56479 del 22/12/2023) esattamente quantificato nell’importo di euro € 48.000,00;
- che, conseguentemente, con Determinazione RG 464 del 29-12-2023 si è disposta la corrispondente proroga contrattuale dell’appalto del servizio in oggetto;
- che con decreto prot. n. 7436 del 19.02.2024 il Ministero dell’Interno ha ulteriormente differito dal 29.02.2024 al 30.04.2024 la scadenza del D.M. n. 20454 del 01/10/2020, ammettendo il Comune di Magliano di Tenna al finanziamento, in proroga, del progetto per n. 20 posti per l’importo di euro 48.800,00;
- che con decreto prot n. 19832 in data 02/05/2024 il Ministero dell’Interno ha ulteriormente differito dal 30.04.2024 al 31.05.2024 la scadenza del D.M. n. 20454 del 01/10/2020, ammettendo il Comune di Magliano di Tenna al finanziamento, in proroga, del progetto per n. 20 posti per l’importo di euro 24.800,00;
- che con decreto prot. n. 24545 in data 31/05/2024 il Ministero dell’Interno ha ulteriormente differito dal 31.05.2024 al 30.06.2024 la scadenza del D.M. n. 20454 del 01/10/2020, ammettendo il Comune

di Magliano di Tenna al finanziamento, in proroga, del progetto per n. 20 posti per l'importo di euro 24.800,00;

Considerato che:

con decreto prot. 29306 del 01/07/2024 il Ministro dell'Interno ha finalmente approvato i progetti in scadenza al 30/06/2024, compreso il progetto PROG-91-PR-2, autorizzandone la prosecuzione dal :

- 01/07/2024 al 31/12/2026, con ammissione del Comune di Magliano di Tenna al finanziamento sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per n. 20 posti e per l'importo di seguito precisato:
 - anno 2024 € 152.241,10 (importo rimodulato in riferimento al secondo semestre 2024)
 - anno 2025 € 302.000,00
 - anno 2026 € 302.000,00
 - totale € 756.241,10;
- il suddetto importo finanziato è comprensivo di costi per il revisore contabile indipendente (€ 5.000,00), IVA (€ 22.650,00 se dovuti), costi connessi all'espletamento delle procedure di affidamento di gara (€ 3.000,00);
- con Determinazione n. 114 RG 273/2024, si è disposta, ai sensi dell'art. 120 comma 11 del Dlgs 36/2023, la proroga del citato contratto Rep. 67/2021, avente ad oggetto l'attuazione del progetto in scadenza, stipulato con la Cooperativa Sociale "NUOVA RICERCA AGENZIA RES" al 31/12/2024;
- che la predetta proroga è stata disposta nelle more dello svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica finalizzata all'individuazione del nuovo soggetto attuatore del progetto SAI del Comune di Magliano di Tenna, stimando il tempo necessario per il completamento della procedura di gara e l'attivazione della "nuova" gestione in complessivi mesi 6: dal 01/07/2024 al 31/12/2024;
- con determinazione n. 110 R.G. 167 del 14/05/2025 si approva la continuità alla cooperativa sociale "Nuova Ricerca Agenzia RES", in forza del contratto rep. 67/2021, della gestione del progetto sai piccolo borgo fino al 30.06.2025
- con determinazione n. 157 RG 227 del 30.06.2025 si approva la continuità alla cooperativa sociale "Nuova Ricerca Agenzia RES", in forza del contratto rep. 67/2021, della gestione del progetto sai piccolo borgo fino al 30.08.2025

L'ente locale titolare, tramite la presente procedura di gara, intende individuare il Soggetto Attuatore con presumibile decorrenza 01/09/2025 sino al 31.12.2026

Articolo 1

DISPOSIZIONI REGOLATRICI DELL'APPALTO

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente capitolato speciale nonché dal progetto contenuto nell'offerta tecnica presentata in gara, che l'ente attuatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 2

OGGETTO DELL'APPALTO

Il servizio che si intende appaltare ha per oggetto la realizzazione e la gestione operativa di tutti gli interventi e le attività previste dal progetto SAI per il periodo 01/09/2025 – 31/12/2026, per complessivi 20 posti della categoria "Ordinari", così come approvato, autorizzato e finanziato da parte del Ministero dell'Interno attraverso il fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo (FNPSA).

Il Comune di Magliano di Tenna già titolare del progetto "Piccolo Borgo" del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati per il periodo 2021/2023, con Delibera di Giunta n. 57 del 09/05/2023 ha espresso parere favorevole alla prosecuzione del progetto per il triennio 2024/2026 ed in data 11.05.2023 ha richiesto la prosecuzione del progetto N. PROG-91-PR-3;

Il Ministero dell'Interno con appositi decreti ministeriali n. 55428, n. 7436, n. 19832, n. 24545 differiva dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024, agli stessi patti e condizioni nelle more delle ordinarie procedure di prosecuzione, la scadenza dei DM n. 20454 del 1/10/2020 e n. 29190 del 28/12/2020 e dei correlati progetti.

L'autorizzazione alla prosecuzione del progetto SAI "PICCOLO BORGO" fino al 31/12/2026, con ammissione al finanziamento sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, veniva sancito dal decreto del Ministero dell'Interno n. 29306 del 01/07/2024, per il numero di posti richiesti n. 20 e per gli importi di € 152.241,10 per l'anno 2024, € 302.000,00 per l'anno 2025 ed € 302.000,00 per l'anno 2026;

L'attuazione del progetto deve avvenire nel rispetto di quanto previsto nel "Manuale Operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria", edizione agosto 2018 (d'ora in poi, per brevità, "Manuale operativo"), dalle "Linee guida per i servizi di accoglienza integrata nello SPRAR", approvate con Decreto del Ministero dell'Interno 18 novembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 284 del 04 dicembre 2019 e dal "Manuale unico per la rendicontazione 2018", e loro eventuali aggiornamenti e integrazioni successivi, disposti dal Ministero dell'Interno e/o dal Servizio Centrale.

Tra il Comune di Magliano di Tenna e l'ente attuatore sarà stipulato apposito contratto/convenzione per disciplinare la gestione e l'erogazione dei servizi previsti nel progetto SAI – Sistema accoglienza Integrazione e i necessari rapporti di carattere organizzativo ed economico.

Articolo 3

DESTINATARI DEI SERVIZI

Il progetto dell'ente titolare Comune di Magliano di Tenna è rivolto alla erogazione dei servizi di accoglienza integrata unicamente in favore di n. 20 soggetti uomini singoli - della categoria "Ordinari".

Articolo 4

ACCOGLIENZA INTEGRATA E SERVIZI MINIMI DA GARANTIRE

Il SAI – Sistema di accoglienza e integrazione ha come obiettivo principale l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale oltre che dei titolari di protezione, dei minori stranieri non accompagnati, nonché degli stranieri in proseguito amministrativo affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età.

In quest'ottica diventa essenziale collocare al centro del Sistema di Protezione le persone accolte, le quali non sono dei meri beneficiari passivi di interventi predisposti in loro favore, ma protagonisti attivi del proprio percorso di accoglienza.

Il progetto per il Comune di Magliano di Tenna ha come utenza uomini singoli.

L'accoglienza integrata è costituita da una serie di **servizi minimi garantiti** obbligatori, disciplinati all'art. 34 del Capo VI delle linee guida approvate con il DM 18 novembre 2019:

- a) accoglienza materiale;
- b) mediazione linguistico-culturale;
- c) orientamento e accesso ai servizi del territorio;
- d) insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico
- e) formazione e riqualificazione professionale;
- f) orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
- g) orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
- h) orientamento e di accompagnamento all'inserimento sociale;
- i) orientamento e accompagnamento legale;
- j) tutela psico-socio-sanitaria.

Per le modalità di attivazione e di gestione dei servizi di accoglienza integrata si applicano le istruzioni del Manuale operativo e del Manuale unico per la rendicontazione, consultabili sul sito www.retesai.it > Sistema Accoglienza Integrazione e Servizio Centrale.

Articolo 5

EQUIPE MULTIDISCIPLINARE

L'ente attuatore deve garantire la presenza di un'equipe multidisciplinare con competenze adeguate ai servizi previsti nel progetto di accoglienza. L'equipe lavora in sinergia con le figure professionali e le competenze presenti negli altri servizi pubblici locali, anche attraverso la stipula da parte dell'ente locale di protocolli, convenzioni, accordi di programma.

A tal proposito, si rinvia a quanto meglio dettagliato nel Manuale Operativo 2018 e nelle Linee guida citati.

Articolo 6

CLAUSOLA SOCIALE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) previsto dalla Stazione Appaltante, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto. Ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, e a garantire l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nel documento denominato, PROSPETTO NON NOMINATIVO DEL PERSONALE.

Articolo 7

STRUTTURA DI ACCOGLIENZA

Il soggetto attuatore realizzerà le attività di accoglienza - per un numero pari ai 20 posti finanziati - in continuità e senza interruzione alcuna rispetto al progetto in corso, presso alloggi/appartamenti di cui il soggetto partecipante abbia immediata disponibilità, da reperire nel mercato privato per un numero di 20 posti, con caratteristiche descritte agli art. 19 e seguenti del D.M. 18.11.2019.

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di mettere a disposizione strutture residenziali e/o civili abitazioni da adibire all'accoglienza, ubicate sul territorio del Comune di Magliano di Tenna o di altro Comune nell'ambito della Provincia di Fermo, ovvero di provincia differente, purché limitrofo, ad esso associato o consorziato o aderente al progetto.

Le suddette strutture residenziali e/o civili abitazioni debbono essere:

- a) pienamente e immediatamente fruibili entro la data di sottoscrizione del contratto;
- b) conformi alle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica;
- c) predisposte e organizzate in relazione alle esigenze dei beneficiari, tenendo conto delle caratteristiche delle persone da accogliere;
- d) ubicate in centri abitati ovvero in luoghi adeguatamente serviti dal trasporto pubblico al fine di consentire una regolare erogazione e fruizione dei servizi di accoglienza integrata.

Alla data di presentazione dell'istanza di partecipazione, il soggetto attuatore deve dichiarare di avere la disponibilità, a decorrere dal 01/09/2025 e fino al 31.12.2026, termine del finanziamento fissato con Decreto del Ministero dell'Interno n. 29306 del 01/07/2024, oltre l'eventuale periodo di proroga, a titolo di proprietà, affitto, possesso e/o comodato d'uso di appartamenti o immobili per posti 20 che presentino le caratteristiche riportate all'art.19 Linee guida per il funzionamento del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (Siproimi) DM MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 18 novembre 2019; o in alternativa di impegnarsi ad avere una piena e regolare disponibilità degli stessi entro la data di sottoscrizione del contratto, a pena di decadenza dell'aggiudicazione.

Tale disponibilità sarà ratificata in sede di sottoscrizione del contratto di cui alla presente procedura di gara. In caso di ampliamento posti, il soggetto attuatore si obbliga a reperire ulteriori appartamenti.

Articolo 8

AGGIORNAMENTO E GESTIONE DELLA BANCA DATI

L'ente attuatore dovrà altresì provvedere obbligatoriamente a svolgere, per conto dell'ente titolare, tutti gli adempimenti di aggiornamento e gestione della banca dati, di cui agli articoli 30 e 37 delle Linee guida citate.

Articolo 9

ADEMPIMENTI CONTABILI E AMMINISTRATIVI

L'ente attuatore provvederà, per conto dell'ente locale e in stretta collaborazione con i suoi referenti, ad assolvere agli adempimenti contabili ed amministrativi previsti dal Manuale Unico di Rendicontazione 2018, dal Manuale Operativo 2018 e dalle Linee guida citati, rispondendo in prima persona in caso di eventuali inadempimenti e omissioni.

Articolo 10

MODALITA' DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO – PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO

Il corrispettivo annuale dell'appalto, per ciascun anno del biennio 2025/2026, è pari a

Anno	Imponibile	Iva	Totale
2025	€ 95.633,34	€ 5.033,34	€ 100.666,68
2026	€ 286.900,00	€ 15.100,00	€ 302.000,00
	€ 382.533,34	€ 20.133,34	€ 402.666,68

Nelle more dell'espletamento della presente procedura di gara, al fine di evitare interruzioni e garantire la prosecuzione delle attività, è stata disposta una proroga tecnica il cui costo, rapportato alla durata, deve essere portato in detrazione all'importo complessivo previsto per il 2025. Ne consegue che il costo del progetto da aggiudicare con la presente procedura di gara è pari all'importo complessivo assegnato con il Decreto del Ministero dell'Interno n. 29306 del 01/07/2024, al netto del costo relativo ai mesi di proroga e calcolato, come indicato nell'allegato PFP (Piano Finanziario Preventivo, previsto dall'art. 12 del DM 18.11.2019), al netto dei costi per il revisore pari ad €. 4.444,45, dei costi connessi all'espletamento delle procedure di affidamento pari a €. 2.666,68 e dell'IVA 5% pari a 20.133,32 se dovuta.

Corrispettivo totale	402.666,68
Costi del revisore contabile indipendente	-4.444,45
Costi dell'IVA sui servizi dell'ente attuatore	-20.133,32
Costi connessi all'espletamento delle procedure di affidamento (RUP, DEC, registrazione atti, pubblicità)	-2.666,68
Valore dell'appalto	375.422,23

Il suddetto corrispettivo è da intendersi comprensivo di tutti i costi diretti e indiretti da sostenere per lo svolgimento del servizio.

Il costo complessivo della manodopera per i n. 16 mesi dell'appalto è pari ad €. 170.400,00 (€. 127.800,00 annuali) come da Allegato B_ Piano Finanziario Preventivo – Codice A.

Il corrispettivo si intende fisso, invariabile e indipendente da qualunque eventualità sopravvenuta o di cui l'ente attuatore non abbia tenuto conto in sede di presentazione dell'offerta. L'ente attuatore non avrà perciò ragione di pretendere sovrapprezzi ed indennità speciali di nessun genere per l'aumento dei costi o per i costi non previsti nel progetto.

Il corrispettivo comprende gli oneri della sicurezza aziendale pari a €. 0,00 per oneri di sicurezza in quanto per l'appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81.

L'ente titolare si riserva la facoltà prevista dal comma 11 dell'articolo 120 del D.Lgs 36/2023 e quindi, alla scadenza, di prorogare il contratto in essere, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'ente attuatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. L'appalto del servizio avrà la durata di mesi 16 (sedici), presumibilmente dal 01/09/2025 al 31/12/2026, salvo modifiche temporali disposte dal Servizio Centrale. L'ente titolare si riserva di modificare la decorrenza iniziale dell'appalto in dipendenza dell'esito della procedura di aggiudicazione. Nel caso di decorrenza

successiva al 01.09.2025 l'importo sarà rimodulato in base ai mesi di effettivo servizio. L'avvio del servizio potrà avvenire, eventualmente, anche in pendenza della stipulazione del contratto, sotto riserva di legge. Si fa presente laddove l'ente attuatore, aggiudicatario della procedura di affidamento, abbia un regime di esenzione dall'applicazione dell'iva, ai sensi di legge, le conseguenti eventuali economie dell'imposta come sopra indicata, verranno destinate ai sensi dell'art. 60 del d.lgs 36/2023, ai servizi complementari di cui alle voci D del piano finanziario.

Articolo 11 CORRISPETTIVO

Tutte le spese ricadono sull'ente attuatore e sono ricomprese all'interno del valore dell'appalto. A ristoro degli oneri che l'ente attuatore andrà ad assumere con il presente appalto, spetta allo stesso un compenso corrispondente alle spese effettivamente sostenute e documentate, che saranno corrisposte successivamente al trasferimento delle risorse da parte del Ministero degli Interni.

Il trasferimento delle risorse all'ente attuatore, a fronte della realizzazione delle attività di accoglienza integrata di cui al presente capitolato, salvo eventuale riduzione o maggiorazione del finanziamento disposto dal Ministero dell'Interno, corrisponde all'importo indicato nel piano finanziario preventivo (Allegato 1 al presente CSA), ed è pari a € 302.000,00 (Iva 5% compresa) per ciascuno dei due anni del biennio 2025/2026. Per l'anno 2025 il corrispettivo sarà rimodulato sulla base dei mesi di effettivo servizio da parte del nuovo gestore.

In caso di riduzione del finanziamento da parte del Ministero dell'Interno, le parti concordano che il progetto dovrà essere adeguato alle risorse finanziarie che verranno effettivamente riconosciute ed erogate.

L'ente attuatore non potrà pretendere alcun compenso per la parte del progetto che risulterà non coperta dal finanziamento ministeriale, esonerando l'ente titolare da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

La somma verrà corrisposta dall'ente titolare all'ente attuatore a seguito dell'emissione di fattura elettronica e comunque a seguito di versamento da parte del Ministero dell'Interno.

Eventuali economie di spesa accertate dal Servizio Centrale resteranno depositate presso la Tesoreria Comunale. In nessun caso si potranno avere fondi non utilizzati depositati presso le casse dell'ente attuatore. Le modalità e la periodicità con le quali l'ente titolare provvederà a trasferire all'ente attuatore le risorse finanziarie saranno definite nel contratto/convezione che sarà stipulato tra le parti.

Il compenso è comprensivo di tutto quanto specificato nel presente Capitolato speciale d'appalto e nel Bando di gara e remunera tutte le voci di costo che l'ente attuatore deve sostenere per il presente appalto.

Al termine dell'appalto si procederà all'emissione del certificato di regolare esecuzione, previa determinazione del responsabile competente, che disporrà conseguentemente il pagamento del saldo e lo svincolo della cauzione.

L'ente attuatore s'intende soddisfatto di qualsiasi spettanza nei confronti dell'ente titolare per il servizio di cui trattasi e non ha, quindi, alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Qualora, per qualsiasi motivo non imputabile all'ente titolare, l'entità del contributo erogato dal Ministero degli Interni dovesse diminuire, l'entità del corrispettivo diminuirà in maniera correlata.

Tale eventualità non potrà dar luogo ad alcuna pretesa risarcitoria da parte dell'ente attuatore.

Nessun corrispettivo potrà essere anticipato fino al trasferimento delle risorse finanziarie all'ente titolare da parte del Ministero.

Articolo 12 REVISIONE DEI PREZZI -

L'importo del budget rimane invariato per la durata contrattuale, non è, quindi, soggetto a revisione, salvo diverse disposizioni del Ministero dell'Interno.

L'importo è da intendersi comprensivo di tutti i costi diretti e indiretti sostenuti dall'affidatario per lo svolgimento del servizio.

Sono compresi, altresì, tutti gli oneri e le prestazioni previste e precisate nel presente Capitolato Speciale di Appalto, niente escluso.

Il prezzo del Servizio è fisso e stabilito dal Ministero dell'Interno mediante decreto. Pertanto lo stesso sarà sottoposto a revisione, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, solo in presenza di un apposito provvedimento in tal senso emanato dal Ministero senza alcuna possibilità di intervento da parte della stazione appaltante che non ha alcuna facoltà di revisionare in modo autonomo il budget.

In presenza di circostanze e/o eventi sopravvenuti che rendano oggettivamente plausibile e legittimo un aggiornamento dei prezzi, a seguito di espressa richiesta da parte dell'aggiudicatario, la stazione appaltante si

impegna a formulare apposita istanza al Ministero finalizzata ad un aumento del budget disposto per il servizio in oggetto, senza garantirne il risultato.

Articolo 13 SEDE OPERATIVA

Al fine di garantire un costante ed efficace coordinamento per lo svolgimento dei servizi previsti dal progetto Siproimi del Comune di Magliano di Tenna (FM), l'ente attuatore dovrà essere dotato, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, ovvero dovrà impegnarsi a dotarsi entro la data della firma del contratto, di una sede operativa sul territorio comunale di Magliano di Tenna (FM).

Articolo 14 VERIFICHE

In itinere e al termine dell'appalto sono previste riunioni di valutazione tra ente titolare ed ente attuatore per monitorare l'andamento e la qualità del servizio.

È inoltre facoltà dell'ente titolare effettuare in qualsiasi momento senza preavviso e con le modalità ritenute opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio offerto alle prescrizioni del presente capitolato. All'ente attuatore è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica e confronto su problemi o questioni autonomamente individuate e comunque pertinenti.

Articolo 15 RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI

L'ente attuatore è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e obblighi del presente capitolato e degli atti richiamati.

È obbligo del soggetto attuatore adottare, nella realizzazione delle attività del progetto, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operatori, dei beneficiari e di chiunque fruisca delle strutture di accoglienza. In caso di danni a persone o cose, la responsabilità civile è a carico del soggetto attuatore, intendendosi integralmente sollevato il Comune di Magliano di Tenna da ogni responsabilità. L'Aggiudicatario dovrà stipulare apposita polizza assicurativa contro i rischi inerenti la gestione affidata, per le tipologie ed i massimali d'importo non inferiore a quelli di seguito indicati:

- R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi; l'ente titolare Comune è da considerarsi tra il novero dei Terzi):
 - I. € 5.000.000,00 per sinistro;
 - II. € 2.000.000,00 per persona;
 - III. € 1.000.000,00 per danni a cose o animali
- R.C.O. (Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro):
 - I. € 3.000.000,00 per sinistro;
 - II. € 2.000.000,00 per persona;

per danni che possono derivare agli operatori impiegati a qualsiasi titolo dal soggetto attuatore o che questi possono causare agli utenti, ai loro beni, alle strutture e attrezzature, per la durata del servizio, a tutela di eventuali azioni di rivalsa derivanti da danni o incidenti che si dovessero verificare durante lo svolgimento dei servizi e imputabili alla stessa, esonerando l'Ente da ogni responsabilità a riguardo. Gli oneri che l'Ente dovesse eventualmente sostenere a tale titolo verranno interamente addebitati al soggetto attuatore. Il soggetto attuatore dovrà inoltre attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e all'igiene e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori; in particolare, in materia antinfortunistica, dovrà affiggere in tutti i locali, compresi quelli adibiti alla preparazione e alla cottura degli alimenti, adeguati cartelli riportanti le principali norme di prevenzione degli infortuni e dovrà in ogni momento, a semplice richiesta del Comune, dimostrare di aver provveduto. Il soggetto attuatore assume inoltre tutti gli obblighi e le responsabilità connesse all'applicazione del D.lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni inerenti all'organizzazione dei servizi e la formazione del personale. Prima della stipula del contratto deve predisporre un piano di emergenza relativo ai centri di pericolo da attuare nei vari edifici/appartamenti ospitanti.

La polizza assicurativa dovrà essere consegnata prima della stipula del contratto pena la decadenza dell'aggiudicazione del servizio.

Nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio, l'ente attuatore ha l'obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi, nonché di rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 119, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023. Sono a carico dell'appaltatore gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e medicina del lavoro.

Giusta quanto previsto dall'art. 7, comma 1, del Decreto del 13/4/2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l'ente attuatore provvederà a fornire al lavoratore adeguate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui egli è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività.

A carico dell'ente titolare sono posti nei confronti dell'ente attuatore i controlli in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti, previsti dall'art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997, introdotto dall'art. 4 del D.L. 124/2019, anche secondo le indicazioni fornite dalla Circolare n. 1/E del 12.02.2020 dell'Agenzia delle Entrate.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, l'ente attuatore non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non deve avere conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni e nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

L'ente attuatore è tenuto a comunicare tempestivamente all'ente titolare ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi; l'ente attuatore, altresì, si assume l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 99 del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 16 GARANZIA DEFINITIVA

L'aggiudicatario, a garanzia degli obblighi contrattuali, prima della stipulazione del contratto (ovvero, in pendenza della stipula del contratto, prima dell'inizio delle attività oggetto di affidamento) dovrà effettuare un deposito cauzionale pari al 5% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 53, comma 4, con le modalità di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023. Alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.

Articolo 17 SUBAPPALTO - CESSIONE

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 36/2023, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento

L'Amministrazione aggiudicatrice non ha e non riconosce altra controparte che la ditta aggiudicataria dell'appalto del servizio, nella persona giuridicamente abilitata a rappresentarla. Non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune di Magliano di Tenna. Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere deve essere prioritariamente autorizzato dal Comune, che può, a sua discrezione, non autorizzarlo, restando così il contraente obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni. Ai sensi dell'art.119, comma 2-bis del Codice e dell'art. 8 dell'all. II.2 bis del Codice, i contratti di subappalto o i sub-

contratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del Codice contengono le clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del sub-contratto, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2, del Codice, come declinate al precedente art. 12.

Articolo 18 INADEMPIMENTI E PENALITA'

Nel caso di adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente capitolato o nella normativa generale e speciale, ai sensi dell'articolo 1662 del Codice Civile, l'ente titolare, a mezzo PEC, intimerà all'ente attuatore di provvedere, entro il termine perentorio all'uopo assegnato, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle norme contrattuali o per l'esatto adempimento. Qualora l'ente attuatore non adempia o adempia in modo non conforme a rimuovere l'inadempimento, è fatta salva la facoltà dell'ente titolare di procedere alla risoluzione del contratto nel rispetto della procedura prevista all'articolo 108 del D. Lgs 50/2016.

Salvo ogni altro rimedio e, in particolare, il diritto al risarcimento dei maggiori danni, sarà applicata una penale del 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi concessi per sanare la difformità segnalata.

In caso di prestazioni difformi, diverse e/o non adeguate a quanto previsto dal presente capitolato, l'ente titolare, mediante provvedimento motivato, può applicare una penalità variabile da un importo minimo di € 250,00 a un importo massimo di € 2.500,00 previa contestazione scritta, alla quale l'ente attuatore ha la facoltà di presentare controdeduzioni e/o giustificazioni scritte entro 10 gg. dal ricevimento della stessa; in mancanza di controdeduzioni, la contestazione si intende tacitamente accettata.

Qualora le motivazioni presentate dall'ente attuatore non siano ritenute sufficienti e/o congrue, si procederà all'applicazione della penalità. L'importo della penalità sarà detratto dai compensi dovuti all'ente attuatore per i servizi prestati.

L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'ente attuatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale. In ogni caso, qualora l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale, l'ente titolare potrà avviare le procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, secondo quanto previsto all'articolo 122 e 123 del D.Lgs. 36/2023.

Sono irrogate altresì le predette penali nei casi di violazione delle seguenti clausole volte a realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate:

- a) mancata consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, ai sensi dell'art. 1, comma 2 e 6, dell'All. II.3, del D.lgs. 36/23;
- b) mancata consegna della documentazione sul rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, ai sensi dell'art. 1, comma 3 e 6, dell'All. II.3 del D.lgs. 36/23;
- c) mancato rispetto degli obblighi assunzionali della ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 1, comma 4 e 6, dell'All. II.3 del D. lgs 36/23.

Articolo 19 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

In relazione alle legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, l'appaltatore è tenuto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 comma 3° ultimo periodo del d.p.r. 16.04.2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nel servizio in oggetto le norme di comportamento del citato Codice come modificato d.p.r. 13 giugno 2023, n. 81, per quanto compatibili, che l'incaricato dichiara di conoscere ed accettare senza eccezione alcuna per averne preso visione, fermo restando che l'accertata violazione degli obblighi derivanti dal Codice è causa di risoluzione di diritto del rapporto pena la nullità del contratto di servizio.

Articolo 20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

Per la risoluzione del contratto trovano applicazione l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente titolare all'ente attuatore di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora:

- l'ente attuatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010;
- l'ente titolare rilevi che l'ente attuatore, al momento della presentazione dell'offerta, non risulti essere stato in possesso dei prescritti requisiti soggettivi di partecipazione.

Il contratto potrà essere risolto con l'applicazione dell'articolo 1456 del Codice Civile negli altri casi esplicitamente previsti dal presente capitolato all'articolo 12.

Articolo 21

RECESSO DAL CONTRATTO.

L'ente titolare può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 123 e s.m.i. del D.Lgs. n. 36/20236. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all'affidatario almeno venti giorni prima del recesso.

L'ente titolare recederà dal contratto qualora vengano accertate cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

Articolo 22

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 210 e 212 del D.Lgs. n. 36/2023, tutte le controversie tra l'ente titolare e l'ente attuatore derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Fermo.

È escluso il ricorso all'arbitrato. In conseguenza, i contratti non prevedranno la clausola compromissoria di cui all'Art. 213 del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 23

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della L. 13 agosto 2010, n. 136, l'ente attuatore (appaltatore) assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e, di conseguenza, i pagamenti saranno effettuati esclusivamente, pena la nullità assoluta del contratto, mediante accredito sul conto corrente bancario o postale appositamente dichiarato in occasione della stipula del contratto/convenzione, fermo restando l'obbligo, per l'appaltatore, di comunicare per iscritto, tempestivamente e comunque entro sette giorni dalla loro apertura, gli estremi identificativi di un diverso conto corrente bancario e/o postale su cui si procederà ad effettuare i pagamenti.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'ente attuatore all'ente titolare, il quale, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità in merito ai pagamenti relativi al presente appalto.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione al Comune di Magliano di Tenna ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Fermo. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 3 della riferita Legge 136/2010.

Le fatture devono essere corredate con il codice CIG derivato ed essere intestate al Comune di Magliano di Tenna, con sede in Piazza Gramsci n. 25 n. 6, C.FISC E P.IVA. 00169370442, codice unico per la fatturazione elettronica UFL75X.

Articolo 24

SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E SPESE

La stipulazione del contratto di appalto avverrà nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023 (Codice degli appalti pubblici).

La stipulazione del contratto è subordinata alla verifica del DURC, al rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, della Legge n. 136/2010 e successive modifiche, nonché all'esito positivo delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Ove l'ente attuatore non abbia ottemperato alla richiesta di presentazione della documentazione nei tempi e secondo le modalità stabilite nella richiesta, ovvero non si sia presentato alla stipulazione del contratto il giorno all'uopo stabilito, il Comune di Magliano di Tenna avrà facoltà di considerarlo decaduto.

Sono a carico dell'ente attuatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto che resta a carico dell'ente titolare. Sono altresì a totale carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'IVA, alle aliquote di legge, è a carico dell'ente titolare.

Articolo 25 **TRATTAMENTO DEI DATI**

L'ente attuatore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente.

L'Ente attuatore autorizza l'ente titolare al trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse al rapporto contrattuale.

L'Ente titolare informa l'ente attuatore che il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Magliano di Tenna con sede a Magliano di Tenna FM), in Piazza Gramsci n. 25.

L'ente attuatore assume il ruolo di Responsabile del trattamento di dati personali e sensibili e si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali oltre che alle disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza. L'ente attuatore si obbliga a trattare i dati di cui entra legittimamente in possesso, per i soli fini dedotti dal contratto e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità.

Articolo 26 **NORME DI RINVIO**

L'ente attuatore, nell'esecuzione del servizio, ha l'obbligo di uniformarsi a:

- tutte le disposizioni di Legge e Regolamenti, concernenti le forniture stesse nonché alle clausole contenute nel presente Capitolato speciale d'appalto;
- al Manuale Operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria del Servizio Centrale del Sistema di Protezione per i richiedenti asilo e i rifugiati del Ministero dell'Interno e alle Linee Guida per i servizi di accoglienza integrata di cui al D.M. 10 agosto 2020;
- al Manuale Unico di Rendicontazione;
- al progetto presentato e approvato dal Ministero.

Il presente appalto è soggetto all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'appalto e dagli atti e documenti da esso richiamati, si rinvia alla disciplina generale e speciale regolante la materia e a quanto disposto dal codice civile e dalle altre norme statali e regionali in materia, alla legislazione in materia di appalti di servizi, con particolare riguardo al D.Lgs. 36/2023, ed al Codice Civile.

L'ente attuatore è tenuto al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente. Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'appalto.